

BaloiseFlotta veicoli a motore

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2020

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 6

Gentile Cliente,

le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con la documentazione contrattuale.

Le informazioni dettagliate, che determinano la base e l'estensione dei diritti e doveri reciproci, si trovano all'interno del contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali (CC). L'elenco veicoli e la lista delle modifiche costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione.

Il contratto è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contratti che presentano un riferimento al Principato del Liechtenstein è fatta salva l'applicazione della legge del Principato, qualora questa sia obbligatoria. In questo caso, in complemento alle presenti condizioni contrattuali sono applicabili le "Disposizioni supplementari per i contratti di assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein".

Per la sicurezza del vostro parco veicoli. Potete contare su

- Telefono 00800 24 800 800
in caso d'urgenza e in caso di sinistro
- Colpa grave
copertura contro regresso o riduzione delle prestazioni
- Cross Liability
copertura in caso di collisione tra veicoli propri
- Assicurazione abitacolo
per danni nell'abitacolo del veicolo, nel vano di carico e vano bagagli
- Veicolo sostitutivo
per la durata della riparazione
- Risparmio di tempo e di spese
processi semplici e automatizzati
- Copertura trasparente in caso di modifiche nel parco veicoli
copertura fin dall'inizio

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA, in seguito denominata Basilese. La sede centrale si trova a Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In Internet alla pagina www.baloise.ch

2. Estensione della copertura assicurativa

Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni disponibili per la copertura assicurativa. Si tratta di una sintesi volta a fornire un quadro generale. Le descrizioni giuridiche determinanti della possibile copertura assicurativa e delle sue limitazioni si trovano nelle condizioni contrattuali di seguito. La copertura assicurativa convenuta e i contenuti contrattuali individuali, come ad esempio la somma assicurata convenuta, sono indicati nel contratto di assicurazione.

Possono essere incluse le seguenti prestazioni:

→ Responsabilità civile obbligatoria

La Basilese fornisce prestazioni per danni a persone e a cose (ad esempio veicoli) di terzi, causati dal contraente con il veicolo assicurato in quanto detentore/conducente o da persone di cui questi è responsabile. Forniamo prestazioni per le rivendicazioni di responsabilità civile fondate e ci assumiamo la difesa contro le rivendicazioni di responsabilità civile infondate.

> Cross Liability

Sono assicurati i sinistri causati da collisione verificatisi tra i veicoli dello stesso detentore o che sono assicurati nello stesso contratto.

- Base: sono assicurati i sinistri verificatisi sulle strade pubbliche.
- Plus: oltre alla copertura Base, sono assicurati anche i sinistri verificatisi nell'area aziendale e nei viaggi di convogli.

→ Casco

> Casco parziale

Forniamo prestazioni per i danni provocati al veicolo assicurato in seguito a incendio, eventi naturali, danneggiamento doloso, imbrattamento con colori, rottura di vetri, morsi di martore, collisioni con animali, furto, terremoto o eruzioni vulcaniche. Se necessario, in questi casi vengono coperti anche i costi per il recupero del veicolo.

> Casco collisione

Danni causati da collisione e graffi al veicolo (casco parziale e casco collisione = casco totale).

→ Coperture supplementari

> Colpa grave

Qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni previste dalla legge. La Basilese non rinuncia al diritto di ricorso o riduzione delle prestazioni se il conducente ha causato il sinistro sotto l'influsso dell'alcol, in condizioni di inabilità alla guida o per eccesso di velocità (eccessiva velocità).

> Danni da parcheggio

Danni causati da terzi ignoti al veicolo assicurato parcheggiato.

- Base: le prestazioni per ogni evento dannoso sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione.
- Plus: le prestazioni per evento dannoso sono illimitate.

Sono assicurati al massimo due danni per veicolo e per anno civile.

> Luci e sistemi di assistenza

Danni a fari, luci posteriori e frecce, specchietti laterali, sensori di sistemi di assistenza del veicolo, nonché luci rotanti (ad esempio lampeggiante blu).

3 Informazioni sul prodotto

> Spese per la sostituzione delle chiavi e spese di sostituzione delle serrature

Danni in caso di perdita, furto o danneggiamento delle chiavi del veicolo e spese di sostituzione delle serrature inclusa la riprogrammazione dell'immobilizzatore.

> Effetti personali trasportati

Danni agli effetti personali trasportati sul veicolo assicurato, sulla motocicletta o sul ciclomotore.

> Equipaggiamento di protezione per motociclisti

Danni a caschi, tute, giubbotti e pantaloni, compresi protettori, stivali e guanti

> Veicolo sostitutivo

Veicolo sostitutivo per la durata della riparazione se il veicolo assicurato non può essere usato temporaneamente a causa di un danno casco assicurato. È possibile scegliere tra una copertura Base e una Plus. Le prestazioni massime giornaliere e per evento assicurato sono indicate nel contratto di assicurazione.

> Assistance

Soccorso e rimorchio del veicolo assicurato, organizzazione e pagamento del rimpatrio o del proseguimento del viaggio di tutti i passeggeri, pernottamento se necessario e il rimpatrio del veicolo fuori uso.

> Abitacolo

Per danni nell'abitacolo del veicolo, nel vano di carico e vano bagagli. Per i camper e i rimorchi abitabili sono assicurati anche i danni nell'area interna abitabile, quelli a finestre e tapparelle, ad apparecchi elettrici (ad es. frigorifero, boiler, televisore) come pure all'impianto per l'acqua potabile e per le acque di scarico e all'impianto del gas.

→ Infortunio di passeggeri

Sono assicurati i passeggeri del veicolo assicurato per un infortunio ai sensi della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali infortuni (LPGA) che si verifica durante l'uso del veicolo assicurato.

L'assicurazione è valida unicamente per l'uso del veicolo legalmente consentito e autorizzato dalle autorità competenti.

3. Validità territoriale e temporale

L'assicurazione è valida per i danni verificatisi o causati nel corso della durata contrattuale.

L'assicurazione è valida in Europa e negli Stati costieri mediterranei non appartenenti all'Europa. L'assicurazione non è valida per i danni che avvengono nei paesi che si trovano nel Kosovo, la Federazione Russa, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan e il Kazakistan. In caso di trasporti via mare la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entro questo spazio.

4. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto d'assicurazione.

5. Durata della copertura assicurativa

Se l'assicurazione è stata stipulata per un anno o un periodo più lungo, alla scadenza della durata contrattuale convenuta il contratto di assicurazione si proroga tacitamente di anno in anno, se non viene disdetto per iscritto da una delle due parti al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

6. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere versato in anticipo. Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali o trimestrali.

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Per il calcolo sono determinanti il contratto quadro e l'elenco veicoli al momento dell'inizio del contratto e/o della scadenza del premio.

Le modifiche del parco auto verificatesi durante l'anno assicurativo vengono documentate nella lista delle modifiche e sono indicate alla fine dell'anno assicurativo. Se le modifiche comportano un aumento o una riduzione del premio, questo/a viene computato/a con il primo premio provvisorio per il nuovo anno assicurativo.

Le parti contraenti rinunciano a richiedere saldi di conteggi del premio al di sotto di 5 CHF.

Se il contratto d'assicurazione è annullato prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese le rimborsa la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale.

In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a suo carico (franchigia).

7. Mora nel pagamento e conseguenza della diffida

Se il premio, una tassa amministrativa o una franchigia non vengono pagati in seguito ad una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Se è stato assicurato il modulo responsabilità civile, siamo tenuti ad informare l'ufficio della circolazione competente e di conseguenza le verranno ritirate le targhe.

Con il pagamento completo del premio dovuto, delle franchigie e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva. Se l'interruzione di copertura è stata già segnalata all'ufficio della circolazione, avrà bisogno di nuovi attestati d'assicurazione.

Il contratto d'assicurazione espira 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

8. Ulteriori obblighi per il contraente

Il contraente deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande poste in merito al rischio (obbligo di notifica precontrattuale) e deve notificare alla Basilese le modifiche dei fattori di rischio che si verificano nel corso della durata contrattuale e che potrebbero comportare un aggravamento o una riduzione del rischio.

In caso di sinistro, questo deve essere notificato immediatamente online e in qualsiasi momento tramite il servizio di chat su www.baloise.ch, telefonicamente allo 00800 24 800 800 (dall'estero: +41 58 285 28 28) oppure tramite e-mail (servizioclientela@baloise.ch).

In caso di furto avverta per favore subito la polizia. Lo stesso vale se, in caso di incidenti stradali, vengono ferite o uccise persone o animali selvatici. Dopo gli altri incidenti stradali va avvertito il danneggiato e se ciò non è possibile la polizia. Per i casi in cui non è prescritta la presenza della polizia, le consigliamo di compilare assieme alla controparte il modulo europeo blu per i sinistri. Lo potrà ottenere gratuitamente presso le agenzie generali della Basilese.

4 Informazioni sul prodotto

Lei è tenuto, durante e dopo un evento di sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o la sua estensione (divieto di modifica). Lei deve fornire tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione). Egli è soggetto inoltre all'obbligo di prova (ad es. ricevute, giustificativi) ai fini di stabilire l'entità del danno.

In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se lei si rende colpevole della violazione di un obbligo che influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese le può ridurre o addirittura negare una prestazione.

9. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa le prestazioni vengono rimborsate totalmente. In caso di negligenza grave (violazione delle norme generali di prudenza), la Basilese può ridurre le proprie prestazioni o esercitare il regresso nell'assicurazione responsabilità civile nei confronti dell'autore del danno, se la Basilese non ha rinunciato al diritto di riduzione o di regresso.

10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

| Parte recedente | Motivi del recesso | Termine di recesso | Momento dell'espiazione |
|-------------------------------|--|---|---|
| Ambedue le parti contrattuali | Scadenza della durata minima indicata nel contratto di assicurazione | 3 mesi | Scadenza del contratto |
| | Caso di sinistro per il quale è stata erogata la prestazione da parte della Basilese | Assicuratore: al più tardi al pagamento Contraente: al più tardi 14 giorni dalla constatazione dell'avvenuto pagamento | 30 giorni dopo la consegna della disdetta da parte del contraente 14 giorni dopo la consegna della disdetta all'assicuratore |
| Contraente | Aumento premio e di franchigia, in base per es. a modifiche tariffarie | Prima dell'entrata in vigore delle modifiche | Il giorno in cui entrano in vigore le modifiche |
| | Aumento del premio a causa di un sostanziale aggravamento del rischio | 30 giorni a partire dalla consegna della notifica di aumento di premio | 30 giorni dopo la consegna della disdetta |
| | Violazione dell'obbligo d'informazione pre-contrattuale ai sensi dell'art. 3 LCA | 4 settimane a partire dalla constatazione della violazione, al massimo 1 anno a partire dalla stipula del contratto | Consegna della disdetta |
| Assicuratore | Violazione dell'obbligo di dichiarazione pre-contrattuale | 4 settimane a partire dalla constatazione della violazione | Consegna della disdetta |
| | Sensibile aggravamento del rischio | 30 giorni a partire dalla consegna della notifica di aggravamento del rischio | 30 giorni dopo la consegna della disdetta |
| | Frode assicurativa | Nessuno | Consegna della disdetta |

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta.

| Motivi dell'espiazione | Momento dell'espiazione |
|---|--------------------------------|
| La copertura assicurativa si estingue se il contraente trasferisce all'estero il suo domicilio o la sua sede aziendale oppure il luogo di stazionamento abituale dei veicoli (eccetto il Principato del Liechtenstein). | Fine dell'anno assicurativo |
| La copertura assicurativa per un singolo veicolo si estingue se il contraente munisce (immatricolazione) il veicolo di targhe di controllo straniere. | Data del deposito delle targhe |
| Il contratto di assicurazione si estingue in caso di fallimento del contraente | Dichiarazione di fallimento |

11. Protezione dati

Per un disbrigo efficiente e corretto, le imprese assicurative sono dipendenti anche dall'elaborazione elettronica dei dati. Per quanto concerne i suoi dati, ci riferiamo alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Clausola per la concessione d'autorizzazione: ai fini dell'elaborazione dei dati, la proposta di assicurazione contiene una clausola di consenso con la quale il cliente autorizza la Basilese al trattamento dei propri dati in conformità alle disposizioni di legge.

Trattamento dei dati: per elaborazione si intende qualsiasi trattamento dei dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usate, come la raccolta, la conservazione, l'uso, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per la stipula e la gestione del contratto nonché per la liquidazione delle prestazioni, in particolare i dati della proposta e della notifica dei sinistri. Se necessario, la Basilese può richiedere informazioni anche a terzi (ad es. assicuratore precedente). È altresì possibile un'elaborazione dei dati ai fini dell'ottimizzazione dei prodotti e per finalità interne di marketing. Nella proposta di assicurazione il cliente viene informato in merito al proprio diritto di negare l'uso dei dati personali a scopo pubblicitario.

Scambio dei dati: nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

Abusi in campo assicurativo: come misura agli abusi commessi in materia di assicurazione veicoli a motore la Basilese partecipa a "Car Claims-Info", una banca dati gestita dalla SVV Solution SA in cui vengono memorizzati i dati dei veicoli coinvolti in casi di sinistro. Questo scambio di dati tra gli assicuratori partecipanti permette di determinare se il danno subito da un veicolo è già stato risarcito da un altro assicuratore in passato (per es. la perizia di un veicolo, la convenzione di liquidazione di un indennizzo). Il rispetto della protezione dei dati è sempre garantito.

Intermediari: per l'assistenza e la consulenza dei clienti, gli intermediari hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). I broker indipendenti possono consultare i dati elaborati solo se autorizzati dal cliente stesso.

Diritto d'informazione e di rettifica: come previsto dalla LPD il cliente ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se la Basilese elabora i propri dati e di quali dati si tratta. Inoltre, il cliente può pretendere la rettifica dei dati inesatti.

12. Reclami

In caso di reclami voglia rivolgersi alla:

Basilese Assicurazione SA
Gestione die reclami
Aeschengraben 21, casella postale
4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
reclami@baloise.ch

In qualità di istanza di arbitrato neutrale è a vostra disposizione anche:

Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
Corso Elvezia 7, casella postale 5371
6901 Lugano
www.ombudsman-assurance.ch

Condizioni contrattuali

Assicurazione responsabilità civile

Per danni che i vostri conducenti causano agli altri

Copertura assicurativa

Purché figurino come assicurato nel contratto di assicurazione:

H1

Eventi assicurati

Le pretese di responsabilità civile possibili in base al diritto sulla circolazione stradale.

H2

Prestazioni assicurate

H2.1

Il soddisfacimento di pretese fondate e la difesa contro le pretese infondate.

H2.2

La somma di copertura è limitata a 100 milioni CHF per sinistro. Per gli eventi assicurati che avvengono nei paesi con validità territoriale e che prevedono delle somme d'assicurazione più elevate, saranno applicate le garanzie minime legali previste in quei paesi. Per le prestazioni relative ai danni causati da fuoco, esplosioni o energia nucleare, le prestazioni sono limitate a 10 milioni CHF per sinistro, compresi gli interessi del danno, le spese d'avvocato, giudiziarie e peritali.

H3

Persone assicurate

Il detentore, il conducente e le persone di cui il detentore è responsabile secondo la legislazione in materia di circolazione stradale.

H4

Cross Liability

H4.1

Cross Liability Base

Se si verifica una collisione tra veicoli assicurati dello stesso detentore o tra veicoli assicurati nello stesso contratto, le pretese per i danni materiali ai veicoli vengono indennizzate come se la collisione fosse stata provocata da un veicolo di terzi. Requisito indispensabile è che la collisione tra questi veicoli sia avvenuta su una strada pubblica. Non sono assicurati i danni verificatisi durante i viaggi di convogli.

H4.2

Cross Liability Plus

Oltre alla copertura Cross Liability Base, sono assicurati i danni ai veicoli assicurati se la collisione si verifica tra i veicoli precedentemente indicati all'interno del garage aziendale, nell'area aziendale, entrando o uscendo dall'area aziendale o da un'uscita di cantiere oppure durante viaggi di convogli.

H5

Rischio lavorativo

Ad ampliamento di H1, per i veicoli agricoli e gli autoveicoli di lavoro è coassicurata anche la responsabilità civile derivante dall'utilizzo dei veicoli per attività lavorative per cui, in base la legge svizzera sulla circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo di assicurazione. Le prestazioni assicurative della Basilese per danni derivanti dal rischio lavoro-

rativo sono limitate a 10 mln. CHF per evento dannoso. Le eventuali spese per interessi del danno, per avvocati, spese processuali e spese peritali sono comprese in questo importo. Il contraente è tenuto a fare in modo che durante le attività lavorative vengano rispettate le direttive e le normative rilasciate dalle autorità e dagli organi esecutivi della legge sull'assicurazione contro gli infortuni.

Non sussiste copertura assicurativa per

H6

Sono escluse le pretese di danni materiali

H6.1

→ del detentore nei confronti di persone per le quali è responsabile, eccetto danni derivanti dalla Cross Liability (H4 – H4.2).

H6.2

→ del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e dei suoi fratelli e sorelle che abitano in comunione domestica con lui, nei confronti del detentore, eccetto danni derivanti dalla Cross Liability (H4 – H4.2).

H6.3

→ al veicolo stesso, ai rimorchi, così come a cose da essi trasportate (eccetto i bagagli).

H7

Rischio lavorativo: pretese escluse derivanti da danni a persone e danni materiali

H7.1

→ Le pretese del contraente derivanti da danni riguardanti la persona del contraente e persone che vivono nella stessa economia domestica della persona assicurata, responsabile sul fronte civile.

H7.2

→ Diritti di regresso di terzi in caso di danni causati dalle persone assicurate che non esercitano una funzione dirigenziale.

H7.3

→ Le pretese derivanti da danni il cui verificarsi poteva essere previsto con elevata probabilità dal contraente, dal suo rappresentante o da persone che si occupano della dirigenza o del controllo dell'attività.

H7.4

→ Le pretese derivanti da danni a cose che una persona assicurata ha ricevuto, preso in locazione o in affitto e/o sulle quali ha svolto o avrebbe dovuto svolgere un'attività.

H8

Generi d'impiego esclusi

È esclusa la copertura assicurativa per pretese dei danneggiati derivanti da

H8.1

→ uso del veicolo non autorizzato dal diritto sulla circolazione stradale vigente

H8.2

→ uso del veicolo senza le relative autorizzazioni delle autorità competenti

H8.3

→ trasporto di merci pericolose ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale

H8.4

→ il noleggio a pagamento, a scopo privato o commerciale, ai conducenti stessi (vetture a noleggio). È fatto salvo il rilascio su pagamento di un'auto sostitutiva da parte di un'officina solo per la durata in cui il veicolo della persona che prende a noleggio tale auto si trova presso questa officina per una revisione o una riparazione

H8.5

→ trasporto a scopo privato o commerciale di persone sottoposto ad autorizzazione ufficiale

H8.6

→ Per il trasporto merci a pagamento per conto proprio o altrui

H8.7

→ incidenti verificatisi durante gare, rally e competizioni simili, così come corse sui circuiti di gara. Negli eventi di questo tipo che si svolgono in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono tuttavia escluse le pretese di terzi ai sensi dell'art. 72 cpv. 4 della Legge sulla circolazione stradale solo se per l'evento in questione sussiste l'assicurazione prevista per legge

H8.8

→ corsi di guida sicura (per es. corsi di sbandamento, corsi sportivi ecc.), così come tutte le corse su circuiti di gara, di test e di allenamento, ad eccezione dei corsi di guida sicura in Svizzera raccomandati dal consiglio svizzero della sicurezza stradale.

H9**Altre esclusioni****H9.1**

Pretese derivanti da danni provocati durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o crimine.

H9.2

Se lo stesso conducente provoca più incidenti dovuti a guida in stato di ebbrezza, guida in stato di incapacità oppure a eccesso di velocità, a partire dal secondo incidente per il conducente in questione non vi sarà più alcuna copertura assicurativa da questo contratto. Con guida in stato di ebbrezza si intende una concentrazione di alcol nell'alito superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria espirata oppure una concentrazione di alcol nel sangue superiore allo 0,5 per mille, con eccesso di velocità si intende la velocità prevista dall'art. 90 cpv. 4 LCStr.

Assicurazione Casco

Per danni ai vostri veicoli

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

Casco parziale**TK1****Eventi assicurati**

Danni al veicolo assicurato, al rimorchio assicurato oppure semirimorchio assicurato in seguito a (enumerazione esaustiva):

TK1.1

→ perdita, distruzione o deterioramento del veicolo in conseguenza di furto, di sottrazione per uso, di rapina o in caso di abuso di fiducia ai sensi delle disposizioni contenute nel codice penale, ma non in caso di comportamento o omissione costitutiva (come la mancanza del blocco delle porte del veicolo, chiavi di accensione lasciate sul o all'interno del veicolo, mancanza di attivazione del sistema antifurto esistente o sistema GPS o altre installazioni simili)

TK1.2

→ incendio, fulmine, esplosione o corto circuito. I danni causati agli apparecchi elettronici e ai loro elementi sono assicurati solo se la causa non è dovuta ad un difetto interno

TK1.3

→ eventi naturali, cioè l'azione immediata di caduta di sassi, scoscendimento, valanghe, pressione o caduta della neve, tempesta di vento (= 75 km/h e oltre), grandine, piene e inondazioni

TK1.4

→ rottura del parabrezza, dei vetri laterali, del lunotto posteriore e dei vetri del tetto panoramico così come dei vetri del tetto scorrevole o sollevabile, a condizione che la riparazione venga effettuata. Sono pure assicurati i materiali utilizzati al posto del vetro

TK1.5

→ collisione con animali

TK1.6

→ morsi di martore, inclusi i danni conseguenti

TK1.7

→ danneggiamento doloso dovuto a rottura di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o accessori decorativi, perforamento degli pneumatici e aggiunta di additivi nocivi nel serbatoio del carburante, lacerazione della capote, imbrattamento del veicolo con colori o altre sostanze

TK1.8

→ prestazioni di soccorso ai feriti

TK1.9

→ distruzione, danneggiamento o smarrimento del veicolo assicurato a causa di

- > terremoto: scosse sismiche che hanno come causa naturale un epicentro sotterraneo. In caso di dubbio è il Servizio Sismico Svizzero a decidere se si tratta di un evento tettonico o meno

- > eruzioni vulcaniche: risalita e fuoriuscita di magma, associate a nubi di cenere, pioggia di cenere, nubi incandescenti o flusso di lava

Definizione dell'evento: tutti i terremoti e le eruzioni vulcaniche che si verificano entro 168 ore dopo la prima scossa o eruzione che ha causato il danno, costituiscono un evento assicurato. L'assicurazione copre tutti gli eventi il cui inizio rientra nella durata contrattuale.

Casco collisione

KK1

Prestazioni assicurate

Danni al veicolo assicurato, al rimorchio assicurato oppure semirimorchio assicurato in seguito a (enumerazione esaustiva):

KK1.1

→ collisione (azione esterna, repentina e violenta), in particolare danni causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, affondamento o sprofondamento, anche se si verificano in seguito a danni da funzionalamento, da rottura o da usura. I danni da torsione e piegatura del telaio e della piattaforma di carico, provocati dalle operazioni di ribaltamento o di carico e scarico, sono equiparati a una collisione anche se non dovuti a fattori esterni.

KK1.2

→ graffi al veicolo

K1

Copertura preventiva

Se, la Basilese emette un attestato d'assicurazione per un nuovo veicolo immatricolato, una copertura casco parziale e collisione è accordata a partire dalla messa in circolazione. La copertura d'assicurazione cessa il giorno al quale un'assicurazione è domandata alla Basilese al più tardi 30 giorni dopo l'immatricolazione del veicolo. La copertura preventiva è accordata nell'assicurazione casco collisione per i veicoli fino al 7° anno d'esercizio. L'indennità viene calcolata sulla base del valore venale ed è limitata a 120 000 CHF massimo per i veicoli di turismo e veicoli utilitari e a 20 000 CHF per i motocicli. In caso di sinistro casco collisione, la franchigia è di 1000 CHF.

K2

Oggetti assicurati e perone assicurate

K2.1

Sono assicurati presso la Basilese i veicoli e i rimorchi indicati nell'elenco veicoli e quelli sopraggiunti nel corso dell'anno nonché l'equipaggiamento complementare fino all'importo indicato nel contratto di assicurazione (elenco veicoli).

K2.2

In caso di furto, le ruote non montate sul veicolo (pneumatici e cerchi) sono assicurate per il valore venale. Qualora il prezzo d'acquisto delle ruote non possa essere dimostrato con i giustificativi originali, l'indennità è limitata al massimo di 1000 CHF per caso.

K2.3

Il conducente autorizzato è la persona coassicurata.

K3

Prestazioni assicurate

K3.1

Riparazione

Sono assicurate le spese di riparazione conseguenti al danneggiamento per il ripristino della vettura nei limiti del valore venale, come anche i costi per il recupero del veicolo e il rimorchio fino all'officina di riparazione adeguata più vicina.

Le riparazioni possono essere ordinate solo con il consenso della Basilese. Il tipo di riparazione e i rispettivi costi vengono fissati dalla Basilese tenendo conto dell'età, del chilometraggio percorso e dello stato della vettura.

Nel caso non si riescono a concordare le modalità di riparazione o il preventivo con il riparatore scelto dal stipulante, la Basilese si riserva il diritto di assegnare la riparazione ad un'altro riparatore qualificato.

Se lo stipulante non accetta l'esecuzione della riparazione presso un'officina proposto dalla Basilese, quest'ultima indennizza le spese di riparazioni stabilite da un esperto auto. Sotto riserva dell' art. K6.2.

Lo stipulante può farsi rimborsare il montante di riparazione stabilito dalla Basilese e scegliere lui stesso un'officina. Sotto riserva dell' art. K6.2.

K3.2

Nozione del danno totale

Se le spese di riparazione superano il valore venale (K3.4), rispettivamente se durante i primi due anni d'esercizio superano l'80% del valore venale, si tratta di un danno totale. Esiste anche un danno totale quando il veicolo dopo un furto non viene ritrovato entro 30 giorni. In caso di danni da grandine, la Basilese può insistere sulla riparazione.

K3.3

Indennizzo in caso di danno totale

In caso assicurazione del valore venale maggiorato, nei primi 2 anni di utilizzo viene indennizzato il prezzo di acquisto pagato qualora sia stato assicurato il valore a nuovo per i primi 7 anni di utilizzo. Quindi, oltre al valore attuale, viene corrisposto un risarcimento supplementare aggiuntivo conformemente a K3.5. Il valore del veicolo non riparato (valore del relitto) viene dedotto dal risarcimento.

K3.4

Calcolo dell'indennità del valore venale

Il valore venale del veicolo corrisponde al valore calcolato al momento del sinistro, in base alle direttive di valutazione dell'associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti (veicolo ed equipaggiamento complementare). È indennizzato al massimo il prezzo d'acquisto pagato (più le spese per l'importazione e gli adattamenti tecnici per i veicoli importati).

K3.5

Calcolo dell'indennità del valore venale maggiorato e del valore a nuovo
In caso di coassicurazione del valore venale maggiorato o del valore a nuovo, l'indennità ammonta a una % del prezzo di listino (al momento della fabbricazione):

| Anno di utilizzo | Indennità del valore venale maggiorato | Indennità del valore a nuovo |
|------------------|--|------------------------------|
| 1° | 100% | 100% |
| 2° | 100% | 100% |
| 3°–7° | Valore venale + 20% | 100% |
| 8°–14° | Valore venale + 10% | Valore venale + 15% |
| Dal 15° | Valore venale + 5% | Valore venale + 10% |

L'indennità massima globale versata è limitata al prezzo d'acquisto pagato. Se non è possibile dimostrare il prezzo di acquisto, viene risarcito il massimale del valore venale (K3.4).

K4**Prestazioni supplementari con officine convenzionate**

Se un'autovettura o un autofurgone (di seguito definiti veicolo) viene riparato in seguito a un sinistro da un'officina convenzionata, la Basilese fornisce le seguenti prestazioni supplementari:

K4.1

→ Servizio di traino/consegna

K4.2

→ Riparazione tecnicamente ineccepibile garantita

K4.3

→ Auto sostitutiva (autovettura, ev. autofurgone) durante la riparazione

K4.4

→ Pulizia della vettura

K4.5

→ Riduzione della franchigia secondo il montante convenuto nel contratto d'assicurazione

K4.6

→ Rottura vetri: Nessuna franchigia se il parabrezza viene riparato e non sostituito.

K4.7

Queste prestazioni supplementari vengono fornite soltanto se, in caso di sinistro, è stato informato il Servizio clientela della Basilese e quest'ultimo ha incaricato un'officina partner di fornire queste prestazioni e che nessun contratto di manutenzione e riparazione (Full Service Leasing) non è stato concluso presso una società di leasing per il veicolo assicurato.

Non sussiste copertura assicurativa per**K5.1**

Danni al veicolo avvenuti in occasione dell'utilizzo non autorizzato di cui agli artt. H8–H8.8. Gli artt. H9.1 e H9.2 si applicano per analogia anche per danni al veicolo. Tuttavia l'art. H9.2 si applica nell'assicurazione casco solo per il contraente. Se è un altro conducente a provocare l'incidente non coperto secondo l'art. H9.2, la Basilese versa al contraente le prestazioni complete tuttavia, in deroga all'art. K2.3, ha il diritto di pretendere il rimborso da parte del conducente che ha provocato il danno

K5.2

In caso di danni causati da martore, la Basilese non fornisce alcuna prestazione supplementare ai sensi degli articoli K4–K4.7

K5.3

Gli effetti personali trasportati nel veicolo e l'equipaggiamento di protezione per motociclisti

K5.4

Mancato uso, deprezzamento, riduzione della potenza o della capacità del veicolo

K5.5

Danni da usura e da cattivo funzionamento

K5.6

Danni provocati dalla mancanza di olio, da congelamento o mancanza dell'acqua di raffreddamento, danni da bruciatura, danni agli pneumatici, alla batteria, alla radio incorporata, agli apparecchi radiotelefonici o telefonici, eccetto se questi danni si sono verificati in seguito a un evento assicurato

K5.7

Danni causati da eventi bellici, disordini interni, (violenze contro persone o cose in occasione d'assembramento, di sommossa o di tumulto), requisizione del veicolo, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo

K5.8

Nessuna copertura assicurativa per prestazioni di garanzia emesse di fronte a terzi (per es. certificato di garanzia del fabbricante)

K5.9

Danni da acqua fuoriuscita da laghi artificiali o da altri impianti idrici artificiali a seguito di terremoto o eruzione vulcanica

K5.10

Danni dovuti a scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente, ad es. attraverso la geotermia

K5.11

Danni al cassone ribaltabile di autocarri e autofurgoni, riconducibili a usura (ad es. del meccanismo di rotazione), manutenzione carente o palesi vizi di costruzione.

Limitazione delle prestazioni**K6.1**

Se la cattiva manutenzione, usura o danni preesistenti hanno aumentato le spese di riparazione o hanno favorito il sinistro, o se la riparazione comporta un aumento di valore del veicolo, il risarcimento viene ridotto proporzionalmente.

K6.2

Rinuncia all'esecuzione di una riparazione: la base per il risarcimento è la calcolazione delle spese di riparazione secondo le disposizioni sul mercato regionale. Se l'assicurato desidera il pagamento in contanti, le prestazioni della Basilese corrispondono al 90%, secondo la calcolazione delle spese di riparazione, senza l'IVA, eseguita da un esperto autoveicoli.

K6.3

Computo di indennità precedenti: i pagamenti versati per i sinistri precedenti vengono detratti dall'indennità se i danni precedenti non sono stati ancora riparati al momento del verificarsi del nuovo evento dannoso.

K6.4

Le spese di rimorchio e di recupero vengono sostenute solo se non sono oggetto né di una prestazione per i soci (ad es. del TCS) né di una garanzia di mobilità (ad es. da parte del produttore o dell'importatore) e neppure di un'altra prestazione assicurativa.

Obblighi

K7.1

In caso di furto o di rapina va presentata una denuncia presso le autorità competenti. In caso di collisione con animali su una strada pubblica bisogna avvisare subito la polizia.

Coperture supplementari

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

Z1

Colpa grave

Nell'assicurazione responsabilità civile e casco, qualora un evento assicurato è imputabile a colpa grave, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzioni delle prestazioni previste dalla legge e alle esclusioni secondo TK1.1 e IR6 per un comportamento o omissione costitutiva.

Z2

Danni da parcheggio

Danni causati da terzi ignoti al veicolo assicurato parcheggiato, a condizione che venga fatta la riparazione. Sono assicurati al massimo due danni per veicolo e per anno civile. È determinante la data della notifica di sinistro.

Z2.1

Danni da parcheggio Base

Le prestazioni per ogni evento dannoso sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione.

Z2.2

Danni da parcheggio Plus

Le prestazioni per evento dannoso sono illimitate.

Z3

Luci e sistemi di assistenza

Sono assicurati i danni a fari, luci posteriori e frecce, specchietti laterali, sensori di sistemi di assistenza del veicolo, nonché luci rotanti (ad esempio lampeggiante blu) a condizione che venga fatta la riparazione.

Z4

Spese per la sostituzione delle chiavi e cambiamento delle serrature

Spese in caso di perdita, furto o danneggiamento delle chiavi del veicolo, incl. riprogrammazione dell'antifurto. Le prestazioni per ogni sinistro sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione.

Z5

Effetti personali trasportati

In caso di un danno casco parziale e/o collisione assicurato, i danni agli effetti personali trasportati (valore a nuovo) sono assicurati fino alla somma menzionata nel contratto d'assicurazione. Le prestazioni per ogni veicolo e per ogni sinistro sono limitate alla somma indicata nel contratto di assicurazione. Per supporti audio, dati e video viene pagato al massimo il 10% di questo importo.

Il furto è assicurato per automobili, autofurgoni e veicoli commerciali se gli effetti personali trasportati vengono sottratti dal veicolo chiuso a chiave o contemporaneamente con il veicolo. Nel caso di motociclette e ciclomotori sussiste copertura assicurativa se le cose assicurate sono state sottratte con la motocicletta o il ciclomotore o se sono state sottratte da contenitori messi in sicurezza, chiusi a chiave e fissati al veicolo.

Non fa parte degli effetti personali trasportati l'equipaggiamento di protezione per motociclisti (casco, tuta, giubbotti e pantaloni, compresi protettori, stivali e guanti).

Z6**Equipaggiamento di protezione per motociclisti**

In caso danno da collisione e/o da collisione parziale, il seguente equipaggiamento di protezione per motociclisti è altresì coperto (valore a nuovo): caschi, tute, giubbotti e pantaloni, compresi protettori, stivali e guanti. In caso di furto l'equipaggiamento di protezione doveva trovarsi in un contenitore montato in modo fisso sulla motocicletta o sul ciclomotore e completamente chiuso a chiave. Il furto di un casco è altresì assicurato se il casco era stato messo in sicurezza con un lucchetto apposito.

Z7**Veicolo sostitutivo**

Le spese per un veicolo sostitutivo della stessa categoria per la durata della riparazione se il veicolo assicurato viene a mancare a causa di un danno da collisione o collisione parziale. Se entro 48 ore non è stato trovato alcun veicolo sostitutivo, il contraente viene indennizzato per singolo caso con l'80% dell'importo convenuto.

→ Veicolo sostitutivo Base:

le prestazioni massime giornaliere sono limitate a 120 CHF e a 600 CHF per evento assicurato.

→ Veicolo sostitutivo Plus:

le prestazioni massime giornaliere sono limitate a 500 CHF e a 2500 CHF per evento assicurato.

Non sussiste copertura assicurativa per**Z8.1**

Denaro contante, libretti di risparmio, carte valori, assegni turistici, documenti e gioielli.

Z8.2

Le esclusioni K5.1–K5.11 sono altrettanto applicabili. L'esclusione K5.3 concerne unicamente i danni da parcheggio secondo Z2.

Z8.3**Luci e sistemi di assistenza**

Danni a fari, luci posteriori e frecce, specchietti laterali, sensori di sistemi di assistenza del veicolo, nonché luci rotanti (ad esempio lampeggiante blu), se la causa ha come origine un difetto interno.

Z8.4**Colpa grave**

La rinuncia di ricorso rispettivamente alla riduzione delle prestazioni sarà esclusa qualora l'assicurato abbia causato il sinistro sotto l'influsso dell'alcol, in condizioni di inabilità alla guida o per eccesso di velocità (ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr).

Assistance**Copertura assicurativa**

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

AS1

In caso di furto, guasto, incidente, vandalismo o in seguito a eventi naturali (caduta di sassi, scoscendimento, valanghe, pressione e caduta della neve, uragano con 75 km/h e oltre, grandine, piene e inondazioni) vengono erogate le seguenti prestazioni (elenco esaustivo):

AS1.1

→ aiuto sul posto in caso di guasto e rimorchio fino all'officina adeguata più vicina oppure, se disponibile nelle vicinanze, fino a un'officina della marca.

AS1.2

→ viaggio di ritorno per tutti gli occupanti del veicolo al loro domicilio in Svizzera o proseguimento del viaggio verso il luogo di destinazione originario, se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno. Sono coperte le spese al massimo fino a 1000 CHF per evento per il viaggio di ritorno o per il proseguimento del viaggio con mezzi di trasporto pubblici o per un massimo di 5 giorni e 500 CHF per evento per un veicolo a noleggio della stessa categoria di quello assicurato.

AS1.3

→ pernottamento, se il viaggio di ritorno o il proseguimento del viaggio non è più possibile nello stesso giorno oppure se la riparazione non può essere effettuata entro 5 giorni, fino a 150 CHF per passeggero/notte, fino a un importo massimo di 1200 CHF per evento.

AS1.4

→ Se nell'officina di riparazione adeguata situata nelle vicinanze i ricambi necessari non possono essere procurati entro 3 giorni lavorativi e il veicolo non viene trasportato al luogo di partenza, sono coperte le spese aggiuntive per la consegna immediata.

AS1.5

→ Recupero del veicolo assicurato fino a un importo massimo di 5000 CHF per evento, se le spese di recupero non sono coperte da un'altra assicurazione o da terzi responsabili.

AS1.6

→ Spese di stazionamento fino al trasporto di ritorno del veicolo per un importo massimo di 250 CHF per evento, se le spese non sono coperte da un'altra assicurazione o da terzi responsabili.

AS1.7

→ Trasporto di ritorno del veicolo non idoneo alla circolazione all'officina abituale dell'assicurato, se il veicolo stesso non può essere riparato entro 24 ore (in Svizzera) o entro 5 giorni (all'estero). È coassicurato anche il trasporto di ritorno del veicolo ritrovato dopo un furto. Se del trasporto di ritorno si occupa l'assicurato, le spese di viaggio vengono prese a carico nella stessa misura come per il viaggio di ritorno a casa.

AS1.8

→ Trasporto di ritorno del rimorchio o della roulotte in caso di furto o non idoneità alla circolazione del veicolo trainante.

AS1.9

→ Smaltimento e spese doganali: se le spese del trasporto di ritorno superano il valore venale del veicolo, del rimorchio o della roulotte, la Basilese organizza lo smaltimento e copre le spese per il trasferimento, la rottamazione e la dogana come pure le tasse e gli oneri dovuti (ad es. spese di stazionamento). Le spese di stazionamento vengono coperte dal momento in cui sono stati presentati i documenti necessari.

AS2

Smaltimento e spese doganali: se le spese del trasporto di ritorno superano il valore venale del veicolo, del rimorchio o della roulotte, la Basilese organizza lo smaltimento e copre le spese per il trasferimento, la rottamazione e la dogana come pure le tasse e gli oneri dovuti (ad es. spese di stazionamento). Le spese di stazionamento vengono coperte dal momento in cui sono stati presentati i documenti necessari.

AS3

Servizio organizzativo per l'evento assicurato ad es. chiamare un taxi, organizzare il noleggio di una vettura o il volo di ritorno.

Obbligo e limitazione di prestazioni

AS4.1

In caso di sinistro bisogna contattare subito il Servizio clientela della Basilese.

Servizio clientela della Basilese Assicurazioni

Tel. 00800 24 800 800 in Svizzera e dall'estero

Se chiama dall'estero e il numero sopra elencato non è disponibile, componga allora il +41 58 285 28 28.

AS4.2

Le prestazioni sono erogate soltanto se le misure sono state concordate anticipatamente con il Servizio clientela.

Non sussiste copertura assicurativa per

AS5.1

Le esclusioni H8 – H8.8, H9 – H9.2 e K5.1 – K5.11 sono altrettanto applicabili.

AS5.2

Le spese di riparazione e le parti di ricambio.

Abitacolo

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

IR1

Danni a seguito di danneggiamento o distruzione improvvisi, provocati da terzi o dal proprietario (lista esaustiva):

IR1.1

→ Tutti i componenti dell'abitacolo e del vano di carico e vano bagagli.

IR1.2

→ Per camper e rimorchi abitabili, inoltre i danni alla mobilia dell'area interna abitabile inclusi quelli a finestre e tapparelle, agli apparecchi elettrici (ad es. frigorifero, boiler, televisore) presenti nell'area abitabile, all'impianto per l'acqua potabile e per le acque di scarico e all'impianto del gas.

IR2

Prestazioni assicurate

La copertura assicurativa comprende le spese di riparazione del danno allo scopo di riacquisire il valore venale adeguato fino all'importo indicato nel contratto di assicurazione. Le prestazioni vengono corrisposte solo a condizione che venga apportata la riparazione. Sono assicurati al massimo due danni per anno civile. È determinante la data della notifica di sinistro.

IR3

Diritto all'indennizzo

La somma assicurata non costituisce prova dell'esistenza e del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del danno.

Obbligo e limitazione di prestazioni

IR4

Riparazione

Le riparazioni possono essere commissionate solo previo consenso della Basilese. Il tipo di riparazione e le rispettive spese vengono stabiliti dalla Basilese tenendo conto dell'età, dei chilometri percorsi fino al quel momento e delle condizioni del veicolo. Se con la ditta incaricata dal contraente non è possibile raggiungere un accordo in merito al metodo di riparazione o sul preventivo di spesa, la Basilese si riserva il diritto di scegliere un'altra officina di riparazione qualificata.

IR5

Obblighi di diligenza

Il contraente è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati.

IR6

Riduzioni di prestazioni

La Basilese può ridurre o addirittura negare le proprie prestazioni se il danno è stato provocato per negligenza grave o intenzionalmente.

Non sussiste copertura assicurativa per

IR7.1

Macchie che possono essere eliminate definitivamente con detergenti disponibili in commercio

IR7.2

Danni nel vano motore

IR7.3

Danni che sono o possono essere coperti dall'assicurazione contro gli incendi o contro i danni causati dagli elementi naturali

IR7.4

Danni al veicolo avvenuti in occasione dell'utilizzo non autorizzato di cui agli artt. H8 – H8.8.

IR7.5

Le esclusioni H9 – H9.2, K5.2 – K5.5 e K5.7 – K5.11 sono altrettanto applicabili.

Infortunio di passeggeri

In caso di ferimento di un passeggero

Copertura assicurativa

Purché figuri come assicurato nel contratto di assicurazione:

U1

Persone e eventi assicurati

Sono assicurati i passeggeri del veicolo in caso d'infortunio ai sensi della LPGA, che si verifica durante l'uso del veicolo, entrandone o uscendone, in caso di manipolazioni (per es. piccole riparazioni, cambio della ruota), così come in caso di soccorso strada facendo. Nell'assicurazione infortunio, la Basilese rinuncia al diritto di ricorso e riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave.

U2

Prestazioni assicurate

U2.1

Capitale decesso

Il capitale di decesso, secondo la somma concordata nel contratto, in caso di decesso come postumo di infortunio entro 5 anni dall'infortunio stesso. Un capitale d'integrità già pagato per lo stesso infortunio viene detratto dal capitale di decesso. In caso di decesso dei passeggeri assicurati, risulta beneficiaria la rispettiva comunione ereditaria (ad esclusione della collettività).

U2.2

Capitale d'integrità

Capitale d'integrità per un danno all'integrità fisica o mentale presumibilmente definitivo, se sopravviene entro 5 anni dal giorno dell'incidente. L'indennità dipende dalla gravità del danno e viene calcolata in percentuale della somma menzionata nel contratto d'assicurazione. L'entità del danno all'integrità è definita secondo i principi della LPGA.

U2.3

Indennità giornaliera

Indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa (secondo i principi della LPGA) con inizio il giorno successivo all'infortunio, oppure dopo la scadenza del tempo d'attesa menzionato nel contratto d'assicurazione, e limitata a 730 giorni entro i 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio.

U2.4

Indennità giornaliera d'ospedalizzazione

Indennità giornaliera d'ospedalizzazione durante la degenza ospedaliera o soggiorni di cura, limitata a 730 giorni entro i 5 anni a partire dal giorno dell'infortunio. In caso di cure mediche al di fuori dell'ospedale, ordinate dal medico, viene pagata la metà dell'indennità giornaliera d'ospedalizzazione per un periodo di 150 giorni al massimo.

U2.5

Cura medica

Cura medica ambulatoria o stazionaria. Cura medica ospedaliera nel reparto privato. L'assunzione avviene in seguito alle prestazioni di altre assicurazioni private o sociali.

U2.6

Le prestazioni secondo U2–U2.4 sono delle somme, le prestazioni secondo U2.5 sono le prestazioni d'assicurazione di danno.

Non sussiste copertura assicurativa per

U3.1

Danni causati da eventi bellici, disordini interni, così come da cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo.

U3.2

Possono essere applicate anche le esclusioni di cui agli artt. H8–H8.8 e H9–H9.2. L'esclusione della copertura di cui all'artt. H9.2 si applica nell'assicurazione contro gli infortuni solo per il conducente che ha provocato l'incidente. Tutti gli altri occupanti rimangono assicurati.

Limitazione delle prestazioni

U4.1

Le prestazioni assicurative vengono ridotte proporzionalmente se il danno alla salute è solo parzialmente dovuto ad un infortunio.

U4.2

Capitale decesso corrisposto per la morte di bambini che al momento del decesso avevano meno di:

- due anni e mezzo: 2500 CHF
- dodici anni: 20 000 CHF distribuiti su tutti i contratti di assicurazione infortuni in vigore presso la Basilese.

Se il contratto prevede un capitale di decesso inferiore, esso sarà determinante

Generalità

A1

Validità territoriale della copertura assicurativa

L'assicurazione è valida in Europa e negli Stati costieri mediterranei non appartenenti all'Europa. L'assicurazione non è valida per i danni che avvengono nei paesi che si trovano nel Kosovo, la Federazione Russa, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian e il Kazakhstan. In caso di trasporti via mare la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entro questo spazio.

A2

Validità temporale della copertura assicurativa

A2.1

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul contratto di assicurazione.

A2.2

Il contratto è valido per la durata in esso indicata. Trascorso tale periodo, il contratto si intende tacitamente rinnovato per 1 anno a meno che una delle parti contrattuali non abbia ricevuto una disdetta scritta al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

A2.3

La copertura assicurativa si estingue alla fine dell'anno assicurativo, se il contraente trasferisce all'estero il suo domicilio o la sua sede aziendale oppure il luogo di stazionamento abituale dei veicoli (eccetto il Principato del Liechtenstein).

A2.4

La copertura assicurativa per un singolo veicolo si estingue al momento del deposito delle targhe di controllo finora valide, se il contraente munisce (immatricolazione) il veicolo di targhe di controllo straniere.

A2.5

Il contratto di assicurazione si estingue se per il contraente viene avviata la procedura di fallimento.

A3

Disdetta in caso di sinistro

A3.1

Dopo ogni sinistro per il quale la Basilese deve versare delle prestazioni,
 → il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dalla venuta a conoscenza della liquidazione del caso o del pagamento dell'indennità
 → la Basilese può disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.

A3.2

Scadenza della protezione d'assicurazione

- se il contraente annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 14 giorni che la Basilese ha ricevuto la disdetta
- se la Basilese annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 30 giorni che il contraente ha ricevuto la disdetta.

A4

Modifica del rischio e del contratto

A4.1

Se i dati menzionati nella polizza non sono più conformi alla realtà, l'assicurato ha l'obbligo d'informare subito la Basilese (obbligo di notifica).

A4.2

In caso di un significativo aggravamento del rischio, la Basilese può modificare, entro 30 giorni dopo la ricezione della notifica, il premio per la restante durata del contratto o disdire il contratto rispettando un termine di disdetta di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta all'assicurato, se non è d'accordo con l'aumento del premio. In ambedue i casi, la Basilese ha diritto a fissare il premio adattato alla nuova tariffa a partire dal momento del significativo aggravamento del rischio fino alla scadenza del contratto.

A4.3

In caso di un significativo aggravamento del rischio che non è stato annunciato inseguito di una colpa dell'assicurato e che ha avuto un'influenza sullo subentrare o sull'estensione del danno, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente o rifiutata.

A4.4

In caso di una significativa riduzione del rischio il premio vigente subisce una diminuzione pari alla differenza di premio dovuta ai nuovi criteri tariffari applicati al nuovo premio in seguito alla modifica del rischio.

A4.5

Se la Basilese cambia la tariffa o la regolamentazione delle franchigie, può pretendere un adeguamento del contratto. Essa annuncia le modifiche al contraente, in forma scritta, al più tardi 30 giorni prima dell'entrata in vigore delle stesse.

A4.6

Se l'assicurato non accetta la modifica in questione, ha il diritto di disdire l'intero contratto o il modulo interessato per la data in cui entrerebbe in vigore la modifica contrattuale. La disdetta è valida se arriva presso la Basilese, al più tardi, il giorno prima dell'entrata in vigore dell'adattamento di premio.

A4.7

In caso di modifiche contrattuali la Basilese può applicare la nuova tariffa vigente.

A5

Targhe trasferibili

A5.1

L'assicurazione è valida per il veicolo munito delle targhe trasferibili.

A5.2

Per il veicolo senza targa di controllo è valida l'assicurazione per i danni che si verificano su strade non adibite al traffico pubblico. È escluso il modulo Assistance.

A5.3

Se entrambi i veicoli vengono utilizzati contemporaneamente su strade adibite al traffico pubblico, viene meno l'obbligo di prestazione.

A5.4

Passaggio da targa trasferibile a targa singola:

per i moduli casco parziale e coperture supplementari, per il veicolo escluso continua a sussistere copertura assicurativa durante il periodo del ritiro dalla circolazione, tuttavia per un massimo di 12 mesi. La copertura assicurativa sussiste fintantoché il veicolo non cambia né detentore né possessore.

A6

Deposito delle targhe

A6.1

Se le targhe di controllo di un singolo veicolo vengono depositate (sospensione) presso l'autorità di competenza, la copertura assicurativa resta sospesa fino alla rimessa in vigore delle targhe stesse. Sono esclusi i moduli casco parziale e coperture supplementari.

A6.2

Per i moduli casco parziale e coperture supplementari, la copertura assicurativa concordata per il veicolo continua a sussistere anche durante il periodo di sospensione, tuttavia al massimo per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di deposito. La copertura assicurativa è valida solo per quei sinistri che si verificano su strade non adibite al traffico pubblico. La copertura si estingue appena cambia il detentore o il possessore del veicolo.

A7

Trasferimento dell'assicurazione a un veicolo sostitutivo

Se l'autorità competente acconsente all'utilizzo di un veicolo sostitutivo secondo la legge sulla circolazione stradale, art. 67 LCStr, l'assicurazione (ad eccezione dell'assicurazione casco parziale, valida per entrambi i veicoli) è valida esclusivamente per il veicolo sostitutivo. La copertura assicurativa per il veicolo sostitutivo è limitata a un periodo di 30 giorni consecutivi.

A8

Ricorso e riduzione delle prestazioni

A8.1

La Basilese può richiedere il rimborso parziale o totale delle prestazioni derivanti dall'assicurazione responsabilità civile se ne è autorizzata secondo la legislazione o il contratto. Nei restanti rami assicurativi può ridurre o negare le proprie prestazioni se il danno è stato provocato per negligenza grave o intenzionalmente.

A8.2

In caso di incidenti stradali o furto la Basilese rinuncia, ai sensi dell'art. Z1, al ricorso e alla riduzione delle prestazioni se nell'assicurazione è prevista questa copertura supplementare.

A9

Premi, franchigie e tasse

A9.1

Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per ogni anno d'assicurazione ed è pagabile anticipatamente.

A9.2

Se sono soddisfatte determinate condizioni, pagando un supplemento possono essere convenuti anche pagamenti semestrali o trimestrali.

A9.3

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. Per il calcolo sono determinanti il contratto quadro e l'elenco veicoli al momento dell'inizio del contratto e/o della scadenza del premio.

A9.4

Le modifiche del parco auto verificatesi durante l'anno assicurativo vengono documentate nella lista delle modifiche e sono indicate alla fine dell'anno assicurativo. Se le modifiche comportano un aumento o una riduzione del premio, questo/a viene computato/a con il primo premio provvisorio per il nuovo anno assicurativo.

A9.5

Le parti contraenti rinunciano a richiedere saldi di conteggi del premio al di sotto di 5 CHF.

A9.6

In caso di mancato pagamento entro il termine convenuto, trovano applicazione le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene interrotta in seguito alla scadenza del termine di diffida. Le medesime disposizioni valgono anche quando non viene pagata nei termini previsti una franchigia o una tassa amministrativa.

A9.7

Nei casi in cui l'interruzione della copertura assicurativa concerne anche l'assicurazione responsabilità civile, la Basilese è obbligata ad informare le autorità competenti che provvederanno a far ritirare le targhe dalla polizia.

A9.8

La franchigia contrattuale convenuta è dovuta per ogni sinistro.

A9.9

Non è dovuta alcuna franchigia:

- in caso di uso illecito del veicolo a motore, se il detentore non è colpevole per la sottrazione del veicolo
- nella responsabilità civile, se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa
- nella casco collisione, se al detentore o al conducente non è attribuibile alcuna colpa. Sono esclusi i danni causati al veicolo da terzi ignoti o in seguito a graffi
- in caso di sinistri che si verificano durante una lezione di guida impartita da un insegnante autorizzato o durante un esame di guida ufficiale.

A9.10

La Basilese deduce la franchigia dalle prestazioni assicurative dovute all'assicurato.

A9.11

Le ulteriori spese amministrative riconducibili al contraente sono a carico di quest'ultimo. Se il contraente non ottempera all'obbligo di pagamento, la Basilese gli addebita spese di diffida per 30 CHF e una tassa di elaborazione per la notifica di revoca della targa pari a 500 CHF (notifica di ritiro delle targhe). La Basilese può addebitare queste spese anche come importo forfettario (tasse) ai sensi della regolamentazione delle spese consultabile su www.baloise.ch.

A9.12

Se un diritto di disdetta legale o contrattuale o un diritto di adeguamento contrattuale di una delle parti contraenti si riferisce solo a una o a singole parti del contratto, la parte contraente a cui spetta tale diritto può pretendere la disdetta dell'intero contratto oppure l'adeguamento dell'intero contratto.

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch